

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2686

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERGIO COSTA, ILARIA FONTANA, L'ABBATE, MORFINO

Disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina delle aree complementari per la conservazione della biodiversità nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni fiscali destinate alle attività di conservazione e monitoraggio ambientale delle medesime aree

Presentata il 5 novembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — La decima conferenza delle parti (COP 10) della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (CBD), tenutasi a Nagoya, nella prefettura di Aichi, in Giappone, dal 18 al 29 ottobre 2010, ha adottato i cosiddetti «obiettivi di Aichi» per la biodiversità nell'ambito del piano strategico per la biodiversità 2011-2020. In particolare, l'obiettivo 11 prevedeva che «entro il 2020, almeno il 17 per cento delle aree terrestri e delle acque interne e il 10 per cento delle aree costiere e marine [...] siano conservate attraverso sistemi ben collegati di aree protette [...] e altre misure di conservazione efficaci basate sull'area».

A seguito delle discussioni con il Segretariato della CBD, la Commissione mondiale sulle aree protette (WCPA) dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di elaborare delle linee guida per le parti della CBD concernenti, tra gli altri, i diritti e le parti interessate per definire il significato di «*other effective area-based conservation measures*», cosiddette «OECM». Tale concetto è stato formalmente definito nella decisione 14/8, del 30 novembre 2018, adottata dalla quattordicesima conferenza delle parti (COP14) della CBD, tenutasi a Sharm El-Sheikh, in Egitto, dal 17 al 29 novembre 2018.

Per OECM si intende « un'area geografica ben definita, diversa da un'area protetta ufficiale, che viene gestita in modo da garantire nel tempo la conservazione della biodiversità *in situ*, anche laddove la tutela della biodiversità non rappresenti l'obiettivo di gestione principale. In queste aree si tutelano anche le funzioni naturali degli ecosistemi, i servizi che offrono alla collettività e, quando presenti, i valori culturali, spirituali, socio-economici e gli altri valori rilevanti a livello locale ».

La caratteristica principale delle OECM è che tali aree possono essere governate, gestite e utilizzate per un'ampia gamma di finalità, fin tanto che questo consenta un'effettiva conservazione della biodiversità *in situ* e nel lungo periodo.

Le OECM sono anche uno strumento importante per il raggiungimento dell'obiettivo 3 del Quadro globale per la biodiversità, di cui alla decisione 15/4, del 19 dicembre 2022, adottata nella quindicesima riunione della conferenza delle parti (COP 15) della CBD, tenutasi a Kunming-Montreal, in Canada, dal 7 al 19 dicembre 2022, che invita i Paesi a conservare almeno il 30 per cento delle aree terrestri, delle acque interne e delle zone costiere e marine entro il 2030. Sebbene infatti siano stati compiuti progressi verso questo obiettivo, il recente rapporto *Protected Planet Report 2024* del Centro mondiale di monitoraggio della conservazione (WCMC) del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'IUCN ha rilevato che nei prossimi sei anni la rete globale delle aree protette dovrà essere ampliata del 12,4 per cento sulla terraferma e del 21,6 per cento nei mari.

In questo contesto, l'evoluzione delle strategie globali di conservazione si è estesa oltre le sole aree protette. Già con il citato obiettivo 11 di Aichi per la biodiversità è stata sottolineata l'importanza di conservare la biodiversità mediante la creazione di sistemi di aree protette e altre misure efficaci di conservazione basate sull'area gestiti in modo efficace ed equo, ecologicamente rappresentativi e ben collegati, integrati in paesaggi terrestri e marini più ampi. Ciò ha segnato il riconoscimento

formale delle OECM come componenti cruciali di un approccio globale responsabile e integrato ai fini della conservazione della natura.

Secondo l'analisi condotta da Jonas *et al.* (2024), pubblicata su *Frontiers in Conservation Science*, al mese di febbraio 2023 erano stati identificati 820 siti riconosciuti come OECM in nove Paesi: Algeria, Canada, Colombia, Regno di Eswatini, Guernsey, Marocco, Perù, Filippine e Sudafrica. Tali siti sono registrati nella banca di dati sulle OECM (WD-OECM – *World Database on Other Effective Area-based Conservation Measures*) dell'UNEP-WCMC, che a partire dal 1° novembre 2025, a seguito della fusione con la banca di dati sulle aree protette (WDPA – *World Database on Protected Areas*), ha assunto la nuova denominazione di banca di dati sulle aree protette e conservate (WDPCA – *World Database on Protected and Conserved Areas*).

Complessivamente, queste misure di conservazione coprono una superficie globale di 1.949.484 chilometri quadrati (km²), ossia un'estensione paragonabile a quella dell'Arabia Saudita. Di questa superficie totale, 626 OECM coprono 1.590.379 km² di territorio terrestre e acque interne, mentre le restanti 194 OECM riguardano 359.105 di acque costiere e marine.

Nel contesto marino, le OECM attualmente riconosciute hanno determinato un incremento globale della copertura protetta di soli 0,1 punti percentuali. Tuttavia, tale variazione, apparentemente marginale su scala globale, cela significativi progressi a livello nazionale. In particolare, ad esempio, nelle Filippine, le OECM costituiscono oltre la metà dell'area marina soggetta a misure di conservazione basate sull'area; in Canada, la copertura marina è aumentata dal 9,1 per cento al 13,9 per cento, mentre in Colombia la copertura marina è cresciuta dal 17,1 per cento al 24,0 per cento.

Per quanto concerne gli obiettivi di gestione, il 41,3 per cento delle OECM segnalate è stato istituito con la finalità primaria della conservazione, mentre nel 27,2 per cento dei casi la conservazione figura come obiettivo secondario. Per il restante 31,5 per cento non sono state riportate infor-

mazioni specifiche sugli obiettivi gestionali. Nessuna OECM è stata classificata come avente risultati di conservazione accessori, ossia derivanti da finalità non direttamente legate alla biodiversità, quali, ad esempio, le chiusure per motivi sacri o militari.

Per quanto riguarda i modelli di *governance*, la maggior parte delle OECM è attualmente gestita da enti governativi, seguite da quelle sotto forme di gestione condivisa. All'interno di quest'ultima categoria, la gestione collaborativa rappresenta il modello prevalente. In misura minore, sono state registrate OECM sotto la gestione di popoli indigeni e comunità locali, nonché OECM a gestione privata.

Tutto ciò premesso, la presente proposta di legge prevede un'azione diretta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volta a valorizzare aree pubbliche, e non solo, già presenti all'interno di pianificazioni settoriali (piani di bacino, piani forestali, ambiti costieri vincolati e spazi marittimi destinati a energie rinnovabili), che svolgono una funzione ecologica certa e documentata e che la manterranno a lungo termine, proprio in base ai loro piani gestionali di riferimento ovvero a piani specifici eventualmente predisposti. Tale individuazione, comunque rispondente alle linee guida da predisporre a cura dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), avviene di concerto con altri Ministeri competenti per materia e sentite le regioni, sempre per i rispettivi ambiti di competenza.

Il processo di identificazione delle nuove OECM nel mondo è in corso e al mese di giugno 2025 nella citata banca di dati ufficiale si contano 6.480 OECM. Ne consegue che alla luce della crescente rilevanza delle OECM nel contribuire al raggiungimento del citato obiettivo 3 del Quadro globale per la biodiversità, ossia la protezione di almeno il 30 per cento delle aree terrestri e marine entro il 2030, risulta fondamentale intervenire a livello istituzionale nazionale, al fine di definire un quadro di gestione chiaro, efficace e riconosciuto. In particolare, per l'Italia, che attualmente risulta essere in ritardo rispetto a tale obiettivo, perseguito sino ad oggi solo tra-

mite l'istituzione di aree protette, è essenziale promuovere un'azione coordinata tra le amministrazioni pubbliche, gli enti territoriali, le comunità locali e i soggetti privati. L'adozione di criteri condivisi per l'identificazione, la gestione e il monitoraggio delle OECM, robusti dal punto di vista scientifico e coerenti con il sistema messo a punto dall'IUCN, accompagnata da un sistema di riconoscimento formale e da adeguate garanzie giuridiche, rappresenta una leva strategica per valorizzare forme di conservazione già esistenti e mobilitare nuovi attori nella tutela della biodiversità. Solo attraverso una gestione istituzionale solida sarà possibile garantire che le OECM contribuiscano in modo credibile, trasparente e duraturo al raggiungimento degli impegni internazionali assunti.

La presente proposta di legge risponde all'esigenza di colmare una lacuna normativa nell'ordinamento italiano, che attualmente non prevede un quadro giuridico specifico per il riconoscimento e la gestione delle OECM. Tale lacuna assume particolare rilevanza alla luce del ritardo dell'Italia nel raggiungimento degli obiettivi internazionali di conservazione, attualmente perseguiti esclusivamente mediante l'istituzione di aree protette tradizionali.

Le OECM rappresentano uno strumento complementare al sistema delle aree protette, caratterizzato da una maggiore flessibilità gestionale e dalla possibilità di valorizzare forme di conservazione già esistenti, anche quando la tutela della biodiversità non costituisca l'obiettivo principale della gestione territoriale.

La presente proposta di legge si compone di undici articoli.

L'articolo 1 reca le finalità e le definizioni in coerenza con gli articoli 9 e 41 della Costituzione e con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale. La disposizione definisce le aree OECM come aree geografiche ben delimitate, diverse dalle aree protette tradizionali, che garantiscono risultati positivi e duraturi in materia di conservazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici. Si chiarisce che non è sufficiente il mero divieto normativo di attività antropiche; è difatti necessaria la

dimostrazione scientifica dell'efficacia conservativa, già conseguita o ragionevolmente attesa.

L'articolo 2 stabilisce i requisiti minimi che un'area deve possedere per essere riconosciuta come area OECM, quali la delimitazione geografica, i valori ecologici riconosciuti, la *governance* efficace, le misure di conservazione attive e verificabili. Per l'identificazione e la valutazione delle OECM viene attribuito all'ISPRA il compito di elaborare linee guida tecniche, da adottare con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. La procedura di riconoscimento può essere attivata da soggetti pubblici e privati; le istanze, presentate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono istruite dall'ISPRA e, in caso positivo, sono trasmesse all'UNEP ai fini dell'inserimento nella banca di dati globale delle OECM. Le istanze sono redatte secondo un modello predisposto dal medesimo Ministero che riporta i requisiti minimi dell'area previsti dall'articolo 2, i quali riproducono, sostanzialmente, i criteri per la candidatura e la valutazione di un'area come OECM illustrati nel rapporto tecnico della Commissione mondiale sulle aree protette dell'UNEP «*Site-level tool for identifying other effective area-based conservation measures (OECMs)*» del 2023 (<https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PATRS-006-En.pdf>).

L'articolo 3 prevede un sistema di monitoraggio periodico obbligatorio, affidato al soggetto richiedente e verificato dall'ISPRA e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La perdita dei requisiti comporta la revoca del riconoscimento, con conseguente esclusione dai benefici fiscali. È promosso un approccio di gestione partecipata e trasparente, con il coinvolgimento di enti di ricerca, di università e di associazioni ambientaliste. Le regioni e gli enti locali possono attivare protocolli d'intesa per sviluppare progetti di conservazione e valorizzazione. Sono, inoltre, previsti un Forum nazionale delle aree OECM, che si tiene ogni tre anni, e l'accessibilità

pubblica dei dati di monitoraggio, in coerenza con i principi di trasparenza ambientale.

L'articolo 4 stabilisce che le aree contigue ai parchi e alle zone umide, non comprese nella rete Natura 2000, possono essere riconosciute come OECM, previa verifica tecnica dei requisiti da parte dell'ISPRA. In tale modo si valorizzano gli *habitat* fondamentali per la biodiversità, integrando e rafforzando il sistema delle aree protette esistenti.

L'articolo 5 è dedicato alla tutela dei corsi d'acqua e delle loro pertinenze, fondamentali per la connettività ecologica. Le Autorità di bacino distrettuali, d'intesa con le regioni, individuano ambiti fluviali idonei al riconoscimento come OECM, privilegiando tratti privi di antropizzazione significativa. Qualora siano coinvolti terreni di proprietà o in godimento a soggetti privati, è previsto il consenso dei medesimi soggetti mediante specifici accordi che definiscono le modalità di gestione compatibili con gli obiettivi di conservazione.

L'articolo 6 prevede il riconoscimento come OECM delle aree forestali non comprese nella rete Natura 2000, sia pubbliche sia private, purché le stesse rientrino nei piani forestali di indirizzo territoriale, nei piani di gestione forestale e negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Particolare attenzione è rivolta alle foreste demaniali e a quelle sottoposte a regimi di protezione integrale, quali le riserve biogenetiche e le foreste vetuste, che vengono automaticamente considerate OECM. Per le foreste private è ammessa la stipulazione di accordi volontari finalizzati alla valorizzazione dei valori naturalistici e alla fruizione controllata da parte del pubblico.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di aree costiere demaniali, riconosciute come OECM se conservano caratteristiche naturali funzionali alla tutela degli ecosistemi dunali e retrodunali. È previsto inoltre che il Ministero, con il supporto dell'ISPRA e con il coinvolgimento delle regioni, adotta linee guida per la fruizione sostenibile, la manutenzione compatibile e il monitoraggio. L'obiettivo è salvaguardare gli *habitat*

vulnerabili e di elevata importanza ecologica.

L'articolo 8 disciplina il riconoscimento delle aree marine non comprese nelle aree marine protette. Sono individuate delle caratteristiche ecologiche specifiche per il riconoscimento, come la presenza di aree di riproduzione, di aggregazione ovvero processi oceanografici rilevanti o ancora l'integrità ecologica. Particolare rilievo assumono le OECM legate alla pesca e agli impianti di energia rinnovabile, che devono dimostrare benefici ecologici duraturi e monitorabili. È, inoltre, prevista l'integrazione delle OECM marine nei piani di gestione dello spazio marittimo, in attuazione della normativa dell'Unione europea.

L'articolo 9 consente di riconoscere come OECM alcune aree militari, laddove le limitazioni di utilizzo imposte da esigenze di sicurezza abbiano effetti positivi sulla conservazione della biodiversità. Il riconoscimento è subordinato alla verifica della com-

patibilità tra le attività militari e gli obiettivi conservativi. Il Ministero della difesa, con il supporto dell'ISPRA, elabora specifici piani di gestione e monitoraggio ambientale, soggetti a revisione periodica.

L'articolo 10 reca una delega legislativa al Governo per l'introduzione, entro diciotto mesi, di agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che gestiscono le aree OECM, limitatamente alle attività di conservazione e di monitoraggio, prevedendo la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra il sostegno ai privati e la sostenibilità finanziaria.

A garanzia degli equilibri di finanza pubblica, l'attuazione della presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, reca disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina delle aree complementari per la conservazione della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici, promuovendo un modello integrato che valorizza la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato nonché la promozione di processi di economia sostenibile.

2. In conformità alla decisione 14/8, del 30 novembre 2018, adottata dalla quattordicesima conferenza delle parti (COP14) della Convenzione sulla diversità biologica (CBD), tenutasi a Sharm El-Sheikh, in Egitto, dal 17 al 29 novembre 2018, e al Quadro globale per la biodiversità, di cui alla decisione 15/4, del 19 dicembre 2022, adottata dalla quindicesima conferenza delle parti (COP15) della CBD, tenutasi a Kunming-Montreal, in Canada, dal 7 al 19 dicembre 2022, la presente legge stabilisce i principi generali per il riconoscimento, la gestione e il monitoraggio delle aree complementari per la conservazione della biodiversità, di seguito denominate « OECM », riconosciute come strumenti complementari alle aree protette nel perseguimento degli obiettivi nazionali e internazionali di tutela della natura.

3. Per « OECM », si intende un'area geograficamente definita, diversa da un'area protetta, governata e gestita in modo da ottenere risultati positivi e duraturi per la conservazione *in situ* della biodiversità, con le relative funzioni e servizi ecosistemici e, ove applicabile, dei valori culturali, spirituali, socioeconomici e altri valori locali rilevanti.

4. Le OECM sono computate ai fini del raggiungimento degli obiettivi internazionali della Strategia Nazionale Biodiversità 2030, di cui al decreto del Ministro del-

l'ambiente e della sicurezza energetica n. 252 del 3 agosto 2023, con riguardo alla protezione del 30 per cento delle terre e delle acque interne e del 30 per cento delle aree marine e costiere, anche mediante un sistema di misure efficaci basate sul territorio.

5. La vigenza di disposizioni normative che limitano o vietano specifiche attività antropiche non è di per sé sufficiente per il riconoscimento di un'area come OECM essendo a tal fine necessaria anche la disponibilità di evidenze scientifiche documentate che dimostrino risultati di conservazione già ottenuti o ragionevolmente attesi.

Art. 2.

(Requisiti delle aree OECM e procedura di riconoscimento)

1. Sono requisiti essenziali delle aree OECM:

a) l'esistenza di un'area geograficamente definita con confini chiari e riconoscibili;

b) la mancata designazione formale come area protetta ai sensi della normativa vigente;

c) la presenza di comprovati valori di biodiversità ovvero di funzionalità ecologica;

d) una *governance* e una gestione efficaci, esercitate da un'autorità legittima, anche qualora la conservazione della biodiversità non costituisca l'obiettivo principale della gestione;

e) la presenza di obiettivi specifici e l'attivazione di misure di conservazione e di monitoraggio che assicurino risultati positivi, duraturi e verificabili nel tempo per la conservazione *in situ* della biodiversità;

f) l'inclusione, ove compatibili con gli obiettivi di conservazione, di valori culturali, spirituali, sociali o economici rilevanti a livello locale.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'I-

stituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), procede all'elaborazione di linee guida tecniche per l'identificazione delle diverse tipologie di OECM e delle aree di interesse prioritario e per la loro relativa delimitazione, anche in riferimento alla valutazione dell'importanza e della funzionalità ecologica nonché alla verifica della compatibilità tra gli obiettivi di conservazione della biodiversità e il mantenimento delle specie e degli *habitat* presenti, anche in presenza di attività antropiche compatibili con la finalità conservazionistica. Le linee guida, redatte per le diverse tipologie di OECM, contengono regole di compatibilità generali con le principali attività economiche svolte nell'ambito dell'area secondo i principi dell'economia sostenibile, prevedendo prescrizioni e misure compensative ovvero infrastrutture fisiche o ibride progettate per favorire la rigenerazione e la tutela degli ecosistemi e migliorare la resilienza ambientale. Le linee guida stabiliscono, altresì, le modalità e la periodicità dei monitoraggi necessari per la verifica dell'efficacia delle misure di conservazione adottate e per l'aggiornamento delle informazioni relative alle aree OECM. Le linee guida sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La richiesta di riconoscimento di area OECM può essere effettuata da un soggetto privato titolare sulla medesima area di un diritto di proprietà, di un diritto reale o personale di godimento o di una concessione demaniale, la cui durata sia commisurata al piano di gestione, nonché da un soggetto pubblico indicato dalla legge.

4. L'istanza di riconoscimento di area OECM è redatta secondo lo schema approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nel quale sono riportati i requisiti essenziali di cui al comma 1. L'istanza di riconoscimento di area OECM è presentata al medesimo Ministero, che la trasmette all'ISPRA per le verifiche di conformità allo schema dell'istanza di cui al primo periodo nonché alle linee guida di

cui al comma 2, da effettuare mediante il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

5. L'ISPRA esprime parere motivato entro centoventi giorni dalla richiesta e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

6. In caso di parere positivo, la richiesta di riconoscimento è inviata tempestivamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'UNEP ai fini della consultazione di tutte le parti interessate e degli opportuni aggiornamenti della banca di dati globale delle OECM, curata dalla stessa UNEP.

7. In caso di parere negativo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica l'esito dell'istruttoria al richiedente ovvero chiede un'integrazione della richiesta presentata al fine di sottoporla all'ISPRA per un nuovo parere.

Art. 3.

(Disposizioni per il riconoscimento, la gestione partecipata e il monitoraggio degli obiettivi delle OECM)

1. Il richiedente di cui all'articolo 2 assicura lo svolgimento delle attività di monitoraggio ambientale sull'area OECM. Al fine di rispettare il requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il richiedente presenta ogni sei anni i risultati di un piano di monitoraggio realizzato mediante tecnici abilitati, nel rispetto delle linee guida elaborate dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Qualora il richiedente eserciti un'attività economica è necessario il rispetto delle regole di compatibilità ambientale stabilite nell'autorizzazione ricevuta, nonché la manutenzione e il mantenimento in condizioni di efficacia delle eventuali infrastrutture.

2. I risultati del piano di monitoraggio di cui al comma 1 sono inviati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che li trasmette all'ISPRA per l'espressione del parere entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Entro lo stesso termine, l'ISPRA può effettuare le opportune verifiche.

3. Nel caso in cui venga accertata la perdita di uno o più requisiti di cui all'articolo 2, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avvia una verifica, sentito il soggetto che ha chiesto il riconoscimento, per valutare la possibilità di adottare misure correttive o integrazioni delle attività gestionali utili al ripristino dei requisiti mancanti. Qualora tali misure non risultino attuabili o non garantiscano il pieno ripristino dei requisiti richiesti, il medesimo Ministero procede alla revoca del riconoscimento dell'area come OECM e ne dà immediata comunicazione all'UNEP.

4. Dalla data della comunicazione della revoca del riconoscimento dell'area OECM non sono applicabili le agevolazioni fiscali introdotte ai sensi dell'articolo 10.

5. In conformità alla citata decisione 14/8, del 30 novembre 2018, della CBD, di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, nella gestione delle aree OECM è adottato un approccio precauzionale ed ecosistemico. La gestione delle aree OECM, ferme restando le competenze dei soggetti titolari della *governance* e dei soggetti proprietari o gestori, è svolta secondo i principi di partecipazione, trasparenza e collaborazione con le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, con gli enti di ricerca e con le università.

6. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, possono promuovere protocolli d'intesa con i soggetti di cui al comma 5, al fine di sviluppare progetti di monitoraggio, ripristino ecologico, conservazione degli *habitat* e delle specie e valorizzazione delle aree OECM.

7. Dalle attività di collaborazione svolte dai soggetti di cui al comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto da specifici accordi o progetti finanziati mediante fondi europei, nazionali o regionali.

8. Ogni tre anni il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica organizza il Forum nazionale delle aree OECM, al quale partecipano rappresentanti della società civile, delle imprese e dei cittadini, anche al fine di monitorare l'avanzamento

degli obiettivi del sistema delle aree OECM e di informare le Camere, mediante la trasmissione di una relazione scritta.

9. I dati e i risultati delle attività di monitoraggio ambientale condotte sulle aree OECM sono pubblicati, in formato aperto e aggiornato, in una sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La documentazione è resa disponibile anche su richiesta di cittadini, enti di ricerca, associazioni e altri soggetti della società civile, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso alle informazioni ambientali e trasparenza amministrativa.

Art. 4.

(OECM contigue alle aree protette e OECM umide)

1. Le aree contigue alle aree protette non comprese nella rete Natura 2000 sono riconosciute come aree OECM su richiesta dell'ente gestore competente e sono inserite in un apposito elenco tenuto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa verifica da parte dell'ISPRA del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. Le zone umide non comprese nella rete Natura 2000 sono riconosciute come aree OECM e sono inserite in un apposito elenco tenuto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa verifica da parte dell'ISPRA del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2.

Art. 5.

(OECM fluviali)

1. Al fine di rafforzare la connettività ecologica dei corsi d'acqua, le Autorità di bacino distrettuali, sulla base delle linee guida elaborate dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e previa intesa con le regioni territorialmente competenti, individuano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ambiti fluviali costituiti da tratti di corso d'acqua e relative pertinenze rivierasche sui quali sono applicate forme di gestione che esclu-

dono interventi di antropizzazione significativa e che, per dimensioni e caratteristiche ecosistemiche, risultano funzionali alla tutela degli *habitat* e delle specie autoctone ovvero alla connettività ecologica tra le aree naturali protette.

2. Qualora le aree individuate ai sensi del comma 1 comprendano anche terreni di soggetti privati di proprietà o in godimento, le Autorità di bacino distrettuali acquisiscono il consenso scritto del proprietario o del titolare di diritto reale o personale di godimento ovvero del soggetto titolare di concessione demaniale, mediante sottoscrizione di un accordo che definisce le modalità di gestione compatibili con gli obiettivi di conservazione e le misure di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Per le aree individuate ai sensi del comma 1, entro i successivi novanta giorni, le Autorità di bacino distrettuali presentano la richiesta di riconoscimento delle aree OECM ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

Art. 6.

(OECM forestali)

1. Le aree forestali non comprese nella rete Natura 2000, di proprietà pubblica o privata, per le quali sono stati approvati dalle regioni territorialmente competenti i piani forestali di indirizzo territoriale, i piani di gestione forestale e gli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, possono essere riconosciute come OECM.

2. Le foreste demaniali o di proprietà pubblica, dello Stato o delle regioni, non comprese nel sistema delle aree protette e nelle aree della rete Natura 2000 e già soggette a regimi di protezione integrale o a gestione orientata alla conservazione, quali le riserve naturali biogenetiche o le foreste vetuste, sono riconosciute come OECM e inserite in un apposito elenco tenuto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa verifica da parte dell'ISPRA del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2.

3. Le foreste private o appartenenti a enti privati, anche ecclesiastici, già riconosciute

come OECM, possono essere oggetto di accordo volontario tra il soggetto proprietario o gestore e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini della loro valorizzazione e della promozione dei valori naturalistici presenti, anche mediante l'apertura controllata al pubblico e lo svolgimento di attività di educazione ambientale, nel rispetto degli impegni di conservazione, degli obiettivi di gestione e delle modalità di verifica e controllo stabiliti dai relativi piani di gestione forestale. Per la gestione di tali aree è incentivata la modalità di cui all'articolo 3, comma 5.

Art. 7.

(OECM costiere)

1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Agenzia del demanio e previa intesa con le regioni territorialmente competenti, individua come aree OECM gli ambiti costieri demaniali che mantengono caratteristiche di naturalità funzionali al rafforzamento della connettività ecologica, locale e sovralocale e al miglioramento dello stato di conservazione degli *habitat*, con particolare riguardo agli ecosistemi dunali e retrodunali. Per le OECM costiere, le linee guida di cui all'articolo 2, comma 2, stabiliscono parametri specifici di compatibilità con le attività economiche di natura turistica, balneare e industriale eventualmente presenti.

2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA e in collaborazione con le regioni territorialmente competenti, elabora linee guida specifiche per le OECM costiere concernenti le modalità di uso pubblico e di fruizione sostenibile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria compatibili con gli obiettivi di conservazione, le misure di monitoraggio dello stato di conservazione degli *habitat* e delle specie e i criteri per la valutazione dell'efficacia gestionale.

Art. 8.

(OECM marine)

1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica individua come aree

OECM le aree marine non comprese tra le aree marine protette che contribuiscono in maniera efficace alla conservazione a lungo termine della biodiversità marina e che sono presenti nel mare territoriale e nella zona economica esclusiva nazionale di cui alla legge 14 giugno 2021, n. 91. Le OECM marine, sulla base dei principi di economia sostenibile, assicurano la compatibilità tra le principali attività economiche svolte nell'ambito marittimo e la tutela della biodiversità delle aree interessate, anche sulla base delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.

2. Le OECM marine devono avere un'importanza ecologica intesa come conservazione di siti che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) biodiversità o ecosistemi rari, minacciati o con un'area di distribuzione limitata;

b) aree di aggregazione per la deposizione delle uova o durante la migrazione;

c) aree marine importanti;

d) elevata integrità ecologica;

e) processi oceanografici importanti.

3. La protezione esclusiva di una sola componente, bentonica o pelagica, non è di per sé sufficiente ai fini del riconoscimento di un'area marina come OECM, salvo che una valutazione scientifica attesti l'esistenza di benefici ecologici duraturi relativi all'intero ecosistema.

4. La gestione delle OECM marine è considerata efficace ove dimostri che:

a) le minacce o le pressioni, costituite dalle attività umane e dai fattori esterni che minacciano, danneggiano o alterano la biodiversità, gli *habitat* e gli ecosistemi marini, compromettendo gli obiettivi di conservazione, sono note;

b) le minacce o le pressioni che possono essere affrontate con una gestione basata sul luogo vengono mitigate;

c) il risultato della gestione è il mantenimento o il miglioramento della biodiversità.

5. Le aree marine riconosciute come OECM sono integrate nei piani di gestione dello spazio marittimo adottati ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, di cui rappresentano una delle componenti essenziali e qualificanti del processo di compatibilità.

6. Nelle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2, sono stabilite prescrizioni specifiche per le OECM marine interessate da un'attività industriale di produzione di energia da fonti rinnovabili e da attività di pesca. Le prescrizioni di cui al primo periodo sono volte a garantire un beneficio ambientale per quanto concerne la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, nonché un vantaggio diretto, di lungo periodo, misurabile e monitorabile, per quanto concerne la conservazione *in situ* delle specie e degli *habitat* marini, compresi gli ecosistemi bentonici. Nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 2, comma 4, l'ISPRA valuta la conformità della progettazione e della realizzazione delle attività ai criteri di sostenibilità ambientale, al fine di non generare impatti negativi significativi, anche cumulativi, sull'ecosistema su cui si sviluppano gli impianti e su altri ecosistemi, in particolare quelli costieri e di transizione, tenuto conto delle attività logistiche e di supporto, comprese le fasi di cantiere e di manutenzione, connesse agli impianti di produzione di energia rinnovabile marina.

7. Qualora le attività di cui al comma 6 interferiscano, anche potenzialmente, con le rotte migratorie della fauna marina o con aree critiche per la riproduzione, l'alimentazione o il riposo delle specie marine, le stesse adottano, qualora ritenute compatibili in sede di procedimento autorizzativo, le migliori tecnologie disponibili e le pratiche gestionali più efficaci, al fine di minimizzare i rischi e gli impatti negativi.

8. Per le OECM marine interessate da attività di pesca, l'identificazione, la valutazione e la rendicontazione sono effettuate nel rispetto delle indicazioni tecniche adottate a livello internazionale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'a-

gricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono individuate come aree OECM le zone di tutela biologica istituite ai sensi dell'articolo 98 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, le zone di restrizione della pesca (*Fisheries Restricted Areas – FRA*) istituite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e le altre aree sottoposte a misure di gestione spaziale delle attività di pesca già istituite che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono essere altresì individuate come OECM, ove soddisfino i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, le aree marine particolarmente sensibili e le aree speciali di cui alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, ratificata ai sensi della legge 29 settembre 1980, n. 662.

Art. 9.

(OECM militari)

1. Il Ministro della difesa, sulla base delle linee guida elaborate dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 2, comma 2, individua le aree militari che risultano funzionali alla conservazione *in situ* della biodiversità e alla tutela degli *habitat* e delle specie autoctone, in ragione delle limitazioni d'uso imposte dalle esigenze della sicurezza nazionale.

2. Il riconoscimento delle aree di cui al comma 1 come OECM è subordinato alla verifica della compatibilità delle attività militari e di addestramento svolte nell'area con gli obiettivi di conservazione della biodiversità e con l'integrità degli ecosistemi presenti.

3. Il Ministero della difesa presenta la domanda di riconoscimento delle aree OECM militari secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 2.

4. Per ciascuna OECM militare, il Ministero della difesa elabora, con il supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA, un piano di gestione che stabilisce le misure di tutela e le modalità di gestione compatibili con le esigenze operative militari, il programma di monitoraggio ambientale per la valutazione dell'efficacia delle misure di conservazione, le eventuali limitazioni alle attività militari necessarie per garantire la tutela degli elementi di biodiversità più sensibili e i protocolli di intervento in caso di emergenze ambientali.

5. Il piano di gestione di cui al comma 4 è sottoposto a revisione ogni sei anni sulla base dei risultati del monitoraggio ambientale e dell'evoluzione delle esigenze operative, garantendo il mantenimento dei livelli di conservazione della biodiversità.

6. Le attività di monitoraggio ambientale sono svolte con il supporto prioritario dell'ISPRA, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e sicurezza delle installazioni militari.

Art. 10.

(Delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni fiscali destinate ad attività di conservazione e monitoraggio ambientale delle aree OECM)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'introduzione di agevolazioni fiscali in favore dei soggetti che gestiscono un'area OECM, finalizzate allo svolgimento delle attività di monitoraggio ambientale e di conservazione della biodiversità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le agevolazioni fiscali siano commisurate alla qualità ecologica dell'area OECM e alla rilevanza dei servizi ecosistemici forniti, secondo fasce di valore naturalistico;

b) prevedere misure fiscali agevolative in favore di strumenti di finanza per

la biodiversità, tra cui pagamenti per servizi ecosistemici e obbligazioni a impatto ambientale, nonché deduzioni incrementalmente per le imprese che finanziano contrattualmente attività di conservazione su aree OEEM;

c) prevedere la verifica triennale dell'efficacia delle agevolazioni, con presentazione alle Camere di una relazione del Ministero dell'economia e delle finanze sui risultati conseguiti in termini di conservazione e sul rapporto costo-efficacia delle misure, anche al fine dell'eventuale revisione o soppressione delle agevolazioni rivelatesi inefficienti entro dodici mesi dalla presentazione della relazione medesima.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



19PDL0168990